



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 del 08.02.2006



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

INDICE GENERALE
CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento – principi generali
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Definizione di immobili e aree
- Art. 4 Soggetti passivi d'imposta
- Art. 5 Soggetto attivo
- Art. 6 Base imponibile
- Art. 7 Determinazione valori venali delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
- Art. 8 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
- Art. 9 Esenzioni
- Art. 10 Esenzione dell'imposta per gli immobili utilizzati da enti non commerciali
- Art. 11 Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale
- Art. 12 Disciplina delle pertinenze
- Art. 13 Riduzione per abitazione principale
- Art. 14 Riduzione d'imposta per immobili inagibili o inabitabili
- Art. 15 Versamenti, dichiarazioni e comunicazioni
- Art. 16 Differimenti dei versamenti per situazioni particolari
- Art. 17 Attività di liquidazione ed accertamento
- Art. 18 Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo – somme di modesto ammontare
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Sanzioni ed interessi
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Funzionario Responsabile
- Art. 23 Indennità di espropriazione
- Art. 24 Attività di controllo
- Art. 25 Compenso incentivante al personale

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 26 Accertamento con adesione
- Art. 27 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa dell'ufficio
- Art. 28 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento
- Art. 29 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento
- Art. 30 Atto di accertamento con adesione
- Art. 31 Perfezionamento della definizione
- Art. 32 Effetti della definizione
- Art. 33 Le sanzioni applicabili



COMUNE DI SOVERE
PROVINCIA DI BERGAMO

CAPO III – NORME FINALI

Art. 34 Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 35 Entrata in vigore



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Principi generali

Il presente regolamento disciplina, per quanto esplicitamente demandato all'autonomia impositiva del Comune, l'applicazione dell'I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) nel territorio di Sovere. Esso si ispira ai principi generali contemplati dallo Statuto del Contribuente e costituisce "strumento operativo integrato" in quanto il medesimo raggruppa tutte le disposizioni locali in materia di I.C.I., al fine di consentire al contribuente la conoscenza immediata e trasparente delle norme essenziali a lui destinate.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

Definizione di immobili e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 2:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.lgs. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o comunque non adibiti all'esercizio delle attività indicate all'art. 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti di soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile. I terreni agricoli situati in territorio montano, com'è il territorio soverese, sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, lettera h), del D.Lgs. 504/92.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 4

Soggetti passivi di imposta

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 6, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di approvazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di cooperativa a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Art. 5

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui all'art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 6

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e precisamente:
 - 34 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale varia) diversi dai precedenti.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti aggiornati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con apposita deliberazione.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 di recepimento dell'analoga disciplina di cui dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.
8. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane, a decorrere dall'anno 1997, sono rivalutate del 5%.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo o redditi dominicali, a decorrere dall'anno 1997, sono rivalutate del 25%.
10. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 504/92. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C e D, per



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fine dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

Art. 7

Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso in materia di I.C.I., i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, vengono determinati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Lo scopo principale di tale operazione è quello di fornire, ai proprietari immobiliari, uno strumento di valutazione che risponda, il più possibile, a criteri di obiettività e razionalità, nell'ottica di migliorare i rapporti tra Ente impositore e contribuenti e ridurre, quindi, la necessità di ricorrere al contenzioso tributario.
3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo è versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
4. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati di anno in anno mediante deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno quindi in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio. In assenza di modifiche, si intendono confermati i medesimi valori anche per l'anno successivo.
5. In ogni caso la valutazione del valore delle aree si ispira ai seguenti criteri: indici di edificabilità, destinazione funzionale, valore di mercato in stretta correlazione con l'effettiva edificabilità prevista dal Piano Regolatore Generale.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo. Analogamente, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali in comune commercio all'epoca del versamento.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5 co. 6° del D.Lgs. 504/1992.

Art. 8

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo proroghe stabilite per legge e salvo quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modifiche. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251 del D.Lgs. 267/2000, per gli enti in fase di dissesto finanziario.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno a cui corrisponde obbligazione tributaria si riferisce.
4. Ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 504/1992, un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locatè con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
5. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari.

Art. 9 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 19 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 10

Esenzione dell'imposta per gli immobili utilizzati da enti non commerciali

L'esenzione, di cui all'art. 7, lettera i) del D.Lgs. 504/92, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatore finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 11

Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota e detrazione:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che risultino non locate;
 - c) le unità immobiliari dell'edilizia residenziale pubblica concesse in locazione con patto di futura vendita o riscatto.
 - d) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate.
2. E' altresì equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito e utilizzata:
 - a) dai parenti in linea retta fino al secondo grado (nonno e nipote) ed affini fino al primo grado (suoceri, generi, nuore), purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale ed entrambi residenti nel comune di Sovere (concedente e comodatario).
 - b) al coniuge separato o divorziato con sentenza di assegnazione dell'immobile.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore dei parenti in linea retta fino al secondo grado (nonno e nipote) ed affini fino al primo grado (suoceri, generi, nuore) alle medesime condizioni di cui al punto 2) lett. a. La detrazione per abitazione principale viene applicata secondo quanto disposto dal successivo art. 13 del presente regolamento. In ogni caso la fruizione per quote della detrazione non potrà dare luogo ad una detrazione complessiva, sul medesimo immobile, superiore all'importo massimo nominale previsto per l'abitazione principale. Per poter usufruire di tale agevolazione è necessario che, il soggetto che ha ottenuto in concessione gratuita l'immobile, assuma la propria dimora abituale, coincidente con l'iscrizione anagrafica, presso lo stesso. Tale agevolazione risulta, in sede di prima applicazione, attribuita mediante presentazione di apposita dichiarazione, attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio e del grado di parentela dell'occupante sia parte del soggetto concedente che dal soggetto che ha ottenuto la concessione. In deroga all'art. 15, comma 14 del presente regolamento, le predette dichiarazioni dovranno essere presentate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I – art. 15 del presente regolamento, secondo l'allegata modulistica:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del soggetto concedente e comodatario– allegato "A";



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

La concessione in uso gratuito, rilevata dalle dichiarazioni sostitutive presentate, si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni necessarie per usufruire della relativa agevolazione. Nel caso in cui la concessione in uso gratuito cessi, dovrà essere data apposita comunicazione, al competente ufficio comunale, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, secondo l'allegata modulistica:

- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – allegato “B”.

Art. 12

Disciplina delle pertinenze

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se iscritte distintamente in catasto.
2. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 (garage, box, posti auto, soffitte, cantine, e locali di deposito) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato purché non locate.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze devono essere sempre considerate come distinte unità immobiliari ad ogni altro effetto previsto dal D.Lgs. 504/92.
4. Per quanto attiene alle modalità di applicazione della detrazione d'imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e, per la differenza, sino alla concorrenza dell'imposta relativa alla pertinenza.

Art. 13

Riduzione per abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare stabilito contestualmente alla manovra tariffaria, la detrazione per abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla percentuale di possesso. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimora abitualmente.
2. Se l'ammontare della detrazione stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 14

Riduzioni d'imposta per immobili inagibili o inabitabili

1. Per i fabbricati o per le singole unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, è prevista l'applicazione di una riduzione del 50% dell'imposta dovuta.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, il contribuente deve produrre apposita certificazione di inabitabilità o inagibilità rilasciata da un tecnico abilitato, oppure apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/200, nella quale dovrà essere dichiarato che l'immobile è inagibile o inabitabile, che lo stesso è di fatto non utilizzato e dovrà essere indicata la data di fatiscenza del fabbricato. La certificazione in argomento deve essere consegnata al Comune, entro i termini previsti dalla vigente legislazione in materia, contestualmente alla relativa dichiarazione di variazione I.C.I. Tutte le modifiche subite dall'immobile devono essere infatti dichiarate tramite denuncia di variazione (inizio/termine della causa di inagibilità/abitabilità), alla quale dovrà essere obbligatoriamente allegata la predetta certificazione, pena il mancato riconoscimento della riduzione d'imposta in argomento.
4. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/1992 (utilizzo edificatorio dell'area, demolizione di fabbricato ed interventi di recupero) non si applicano le disposizioni agevolative di cui al presente articolo, in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.

Art. 15

Versamenti, Dichiarazioni e Comunicazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Sovere.
4. In aggiunta al pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune è consentito che il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili avvenga, previa adozione dei relativi atti, anche tramite il modello F24 di cui al D.Lgs. n. 241/1997.
5. Il Comune, in prossimità delle scadenze tributarie, dispone idonei avvisi o comunicazioni alla cittadinanza.
6. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

7. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
8. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile o di chiusura del fallimento in caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
9. I contribuenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. Per le variazioni intervenute nel mese di dicembre è data facoltà di comunicare le stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno mediante l'utilizzo della seguente documentazione:
 - Comunicazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva predisposto – allegato "C".
10. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
11. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando il carico tributario per ciascun soggetto passivo complessivo annuo risulta inferiore a € 2,07 (C.M. 30.05.2002 n. 4/DPF).
12. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale purché l'I.C.I., relativa agli immobili in questione, sia totalmente assolta per l'anno di riferimento. Il soggetto che esegue per conto degli altri contitolari il versamento deve dare comunicazione di tale circostanza all'ufficio Tributi comunale, evidenziando analiticamente i contitolari per i quali viene eseguito unitamente il pagamento.
13. L'erede o i legatari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della Legge 18.10.2001 n. 383 in vigore dal 25.10.2001, non sono obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Sarà infatti l'ufficio presso cui quest'ultima è presentata a trasmetterne copia ai Comuni in cui gli immobili sono ubicati.
14. Le dichiarazioni devono essere redatte e i versamenti eseguiti sui modelli approvati dai competenti ministeri.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 16

Differimenti dei versamenti per situazioni particolari

1. In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico, anche segnalate dai Servizi Sociali Comunali o uffici equipollenti, il funzionario responsabile del tributo può concedere una rateazione del versamento del tributo, con l'applicazione dei soli interessi legali ex art. 1282 del Codice Civile.
2. La Giunta Comunale può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità.

Art. 17

Attività di liquidazione ed accertamento

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 15, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base di altre informazioni idonee, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Se la dichiarazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 6, il comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale, ora Agenzia del territorio, competente il quale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel comma 5 - ora comma 6 - dell'art. 14 del D.Lgs 504/92, ovvero dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20 per cento.
2. Le rendite catastali, relative agli immobili di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 504/92, attribuite a decorrere dall'1.01.2000, esplicano la loro efficacia dalla data delle loro notifica. Tale disposizione non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi ICI secondo procedura DOC-FA stabilita dal decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701. Ciò perché tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante – al quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non necessitano quindi di notificazione.
3. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

4. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 18

Limite di esenzione per versamenti e rimborsi derivanti dall'attività di controllo - somme di modesto ammontare -

1. Nell'attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 25 della Legge 289 del 27.12.2002, non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative all'I.C.I., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito o debito derivante dall'attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in € 12,00.
2. In seguito all'emanazione dei Decreti di cui al comma 1, l'importo minimo previsto viene adeguato, senza necessità di apposite modifiche al presente regolamento, alle nuove soglie normative. A tal fine il Funzionario Responsabile recepisce, con apposito provvedimento, le nuove misure per l'individuazione del credito di modesto ammontare. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio.

Art. 19

Rimborsi

1. Il Contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi stabiliti dalla vigente normativa.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

3. Nell'attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 25 della Legge 289 del 27.12.2002, non si fa luogo al rimborso quando l'importo, relativo all'imposta e comprensivo di eventuali interessi, non risulta superiore a € 12,00.
4. In seguito all'emanazione dei Decreti di cui al comma 1, l'importo minimo previsto viene adeguato, senza necessità di apposite modifiche al presente regolamento, alle nuove soglie normative. A tal fine il Funzionario Responsabile recepisce, con apposito provvedimento, le nuove misure per l'individuazione del credito di modesto ammontare. Di tale provvedimento viene data adeguata pubblicità mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio.

Art. 20

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti scusabile ai sensi dell'art. 10 della Legge 212 del 27 luglio 2000 in tema di "Statuto del contribuente", si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.
4. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta, con effetto dal 1° luglio 1998 si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto. La suddetta misura degli interessi moratori potrà essere variata con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
8. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario responsabile del Tributo.

Art. 21

Contenzioso

1. Contro gli atti impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

2. In particolare il Funzionario Responsabile:

- a) cura tutte le operazioni dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni;
- b) sottoscrive gli avvisi di accertamento, di liquidazione;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
- d) dispone i rimborsi;
- e) provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art. 23

Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità oltre all'indennità è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

Art. 24

Attività di controllo

1. La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, fissa annualmente gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l'individuazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.
2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 25

Compensi incentivanti al personale

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione (inteso come attività di liquidazione ed accertamento) dell'I.C.I., è riconosciuto un compenso incentivante da definire in sede di contrattazione decentrata.
2. Il compenso di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali ed alle indennità di posizione e di risultato previste dal nuovo ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti locali.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 26

Accertamento con adesione

1. E' introdotto in questo Comune l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili – ICI, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una maggiore collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con l'adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 co. 4° del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504.
3. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per gli accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale della dichiarazione.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; per cui, esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 27

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione per iniziativa dell'Ufficio

1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione disciplinata dal presente regolamento.
2. Il Funzionario Responsabile I.C.I., mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - c) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve comunicare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Art. 28

Avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui all'art. 27, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

un'istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e del D.Lgs. 218/1997.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito telefonico, deve essere consegnata all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento.
3. L'istanza deve essere presentata anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale.
4. La presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza e i termini sospesi riprendono a decorrere.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati.
7. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento.

Art. 29

L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento.

1. Anche prima della notifica dell'avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione.
2. L'istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all'articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.

Art. 30

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, ovvero dal suo procuratore speciale e dal Funzionario Responsabile del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.

Art. 31

Perfezionamento della definizione

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti.
3. In tale ipotesi, se l'invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria ivi contenuta.



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

4. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.
5. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 8 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data del perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 2.500,00, potrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria.
7. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente perderà il beneficio della riduzione della sanzione. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504.

Art. 32

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 33

Le sanzioni applicabili

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO III

NORME FINALI

Art. 34

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento verrà trasmesso in copia alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico



COMUNE DI SOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet del consorzio ANCI-CNC o similari.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006, sulla scorta di quanto sancito dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997 e dall'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modifiche.
2. Dalla medesima data si intende revocato il previgente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2000.
3. Per quanto non regolamentato con il presente atto si applicano le disposizioni di legge vigenti.